

SM - Mobilità Studenti ai fini di studio

Modello di accordo Istituto/Studente: clausole minime obbligatorie

L'Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto; in alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

ACCORDO PER LA MOBILITA' ERASMUS AI FINI DI STUDIO nell'ambito del Lifelong Learning Programme

ACCORDO N° 2009-1-I-T2-ERA02-08971
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

Fra:

1. Istituto di appartenenza :
Indirizzo completo :
Numero di telefono :
Numero di fax :
Indirizzo di posta elettronica :

in prosieguo denominato "**I'Istituto**"

rappresentato da:
(designazione del rappresentante legale)

e

2. il sig./la sig.ra :
Codice Fiscale :
Indirizzo completo :
Numero di telefono :
Numero di fax :
Indirizzo di posta elettronica privato :

in prosieguo denominato/a il "**Beneficiario**"

2. Validità

Fatta salva la possibilità di rescissione o di modifiche, il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e scade il (indicare la data di scadenza).

Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo compreso tra il **1° luglio 2009 ed il 30 settembre 2010. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo.**

3. Periodo di docenza all'estero

Il Beneficiario si impegna a seguire un periodo di docenza all'estero:

dal: al:

per un totale di:

giorni: ore di lezione:

Presso:

denominazione dell'Istituto ospitante:

Codice ERASMUS: Paese:

4. Borsa ERASMUS di mobilità per docenti

Il Beneficiario percepirà una borsa finanziata dalla Commissione delle Comunità Europee, **dell'importo massimo** di:

€

per svolgere il programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle attività decentrate presentata all'AN dall'Istituto di appartenenza.

5. Versamento

Il versamento della borsa al docente sarà effettuato secondo le seguenti modalità: (indicare le modalità ed i tempi di pagamento: es. pagamento anticipato entro 30 gg. dalla data di stipula dell'Accordo, saldo entro, etc.).

L'Istituto è tenuto a pagare al beneficiario solo fondi ERASMUS già ricevuti dall'Agenzia Nazionale LLP.

6. Esclusione di finanziamenti erogati da altre fonti

Il Beneficiario garantirà che voci identiche di spesa siano finanziate da un'unica fonte cosicché le borse di mobilità non servano a far fronte a voci identiche di spesa già coperte da altri programmi/azioni finanziati dalla Commissione Europea.

7. Relazioni

Il Beneficiario è tenuto a trasmettere all'Istituto:

- **i documenti attestanti il periodo di docenza all'estero (biglietti di viaggio a/r, vitto; dichiarazione dell'Istituto ospitante indicante il numero di giorni e di ore di docenza) entro:**

data:

- **una relazione individuale redatta sulla base del modello allegato al presente Accordo entro:**

data:

L'Istituto può chiedere al Beneficiario di trasmettere la relazione individuale tramite posta elettronica al seguente indirizzo: (indicare l'indirizzo di posta elettronica).

8. Rescissione

Ove il Beneficiario adempia in ritardo o non rispetti uno degli obblighi assunti con il presente Accordo, indipendentemente dalle conseguenze previste dalla legislazione nazionale ad esso applicabile, l'Istituto avrà il diritto di rescindere il presente Accordo senza ricorso a procedure giudiziarie.

9. Rimborso

Il Beneficiario accetta, tranne che per causa di forza maggiore:

- di effettuare senza indugi un rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di inosservanza di uno degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- di effettuare senza indugi un rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di rescissione del presente Accordo;
- che l'Istituto possa non procedere alla liquidazione del saldo qualora la documentazione di cui all'Articolo 7 non sia stata presentata entro le scadenze richieste.

In caso di rimborso l'Istituto determina l'importo da restituire.

10. Modifiche al presente Accordo

Eventuali modifiche al presente Accordo o agli Allegati dovranno essere stipulate **per iscritto** nella forma di **Emendamento bilaterale**. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

11. Giurisdizione

Competente a giudicare eventuali controversie insorte fra l'Istituto e il Beneficiario in merito al presente Accordo e non risolvibili in via amichevole sarà esclusivamente il Tribunale italiano. **Al presente Accordo si applicherà la legge italiana.**

12. Disposizioni finali

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

- **Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità teaching staff** (a cura dell'Istituto beneficiario sulla base dell'Allegato VI - Handbook per gli Istituti di Istruzione Superiore)
- **Modello per il Work programme**
- **Modello per la relazione individuale dei docenti ERASMUS.**

(Redatto in duplice esemplare)

Il Beneficiario

Luogo:
Data:
Nome:
Cognome:
Firma:

Per l'Istituto

Luogo:
Data:
Nome:
Cognome:
Funzione:
Firma